



Comune di Santa Maria della Versa

(Provincia di Pavia)

Piazza Ammiraglio Faravelli, 1

Cod. Fisc. e P. Iva: 01484840184

Telefono n.: 0385/278011-278220 - Fax n. 0385/79622

C.A.P. 27047

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE.

Approvato con delibera di C.C. n. 14 del 17.06.1994

C A P O I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Il presente regolamento è adottato ai sensi dell'art.40 del D. Lgs. 15 novembre 1993, n°507, modificato ed integrato dal D. Lgs. 28 dicembre 1993 n°566.

Articolo 2

Classe del Comune

Ai fini della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il Comune di S. Maria della Versa appartiene alla V classe avendo alla data del 31.12.1991 una popolazione di 2620 abitanti. Il relativo territorio, ai sensi dell'art.42 del su menzionato D. Lgs. n°507, come modificato dal D. Lgs. n°566/93 è suddiviso in 2 categorie, come dall'allegato elenco di classificazione delle aree e spazi pubblici.

Articolo 3

Oggetto della tassa

- a) Sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune.
- Sono escluse dall'area impositiva le utilizzazioni particolari di fabbricati o porzioni di fabbricati, fatta eccezione di quelli costruiti su aree di mercato preventivamente sottratte all'uso pubblico, nonchè le occupazioni di aree appartenenti al demanio dello Stato, o alla Provincia quando non attraversano centri abitati con popolazione uguale o superiore a 10.000 abitanti.
- b) Sono parimenti soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti al suolo pubblico, fatta eccezione per i balconi (e le eventuali tende) bowwindows, verande e simili infissi di carattere stabile, comprese quelle poste in essere con condutture e impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.

c) Sono altresì assoggettabili all'imposizione le occupazioni di strade private gravate da servitù di pubblico passaggio, costituite nei modi e termini di legge.

Articolo 4

Soggetti passivi

La tassa è dovuta dai titolari di atti di concessione o di autorizzazione, cioè da coloro che materialmente pongono in essere l'occupazione e, in mancanza, dagli occupanti di fatto.

Articolo 5

Occupazioni permanenti e temporanee

Le occupazioni sono permanenti o temporanee.

- a) Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
- b) Sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.

Articolo 6

Concessioni ed autorizzazioni

Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche o di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio sono effettuate previo rilascio di atti di concessione e di autorizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale.

Le concessioni e le autorizzazioni sono subordinate al rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. n°507/93 e successive modificazioni, nonché delle disposizioni contenute nei regolamenti di Polizia Urbana, di igiene e di edilizia.

Articolo 7

Modalità di rilascio degli atti di concessione e di autorizzazione

Chiunque intenda occupare spazi ed aree pubbliche o tratti di strade private soggette a servitù di pubblico passaggio deve farne richiesta, con apposita domanda

in carta legale, all'Amministrazione Comunale, indicando le proprie generalità, i motivi, la durata dell'occupazione, nonché l'entità della superficie da occupare. Che occorra, la domanda dovrà essere corredata da grafici, fotografie, progetti, etc.

Articolo 8

Concessioni - Disciplinare di concessione - Deposito cauzionale

Le concessioni per le occupazioni permanenti di suolo, soprasuolo e sottosuolo pubblico, comunque effettuate con o senza impianti ed opere che possono menomare la buona conservazione delle strade, sono accompagnate da un apposito disciplinare contenente le modalità, la durata della concessione, il termine entro cui dovrà procedersi all'occupazione ed alla costruzione degli impianti e manufatti, nonché ogni altra norma che l'utente è tenuto ad osservare.

Ove lo ritenga necessario, l'Amministrazione Comunale potrà subordinare la concessione alla stipulazione di apposito contratto, soggetto a registrazione, le cui spese andranno a carico del Concessionario.

Il mancato accoglimento della domanda di concessione rientra nel potere discrezionale e dà diritto al richiedente di ottenere il rimborso delle somme eventualmente versate per l'istruttoria, previa detrazione delle spese sostenute e documentate.

In presenza di occupazioni che debbono essere precedute da lavori che comporteranno la rimessa in pristino dei luoghi al termine della concessione, o da cui possono derivare danni al demanio comunale o a terzi, o, infine, in particolari circostanze che lo giustifichino, l'Amministrazione Comunale potrà prescrivere il versamento di un deposito cauzionale, infruttifero, in denaro adeguato al caso, a titolo cautelativo e a garanzia dell'eventuale risarcimento.

Articolo 9

Caratteri delle occupazioni

Le concessioni e le autorizzazioni di cui ai commi precedenti hanno carattere personale e, pertanto, non possono essere cedute.

L'occupazione del suolo pubblico presuppone il possesso da parte del contribuente di eventuali licenze ed autorizzazione prescritte (commerciali, di pubblica sicurezza, edilizia etc.) la cui esibizione può essere richiesta in qualsiasi momento;

In tutti i casi la concessione s'intende accordata:

- 1) fatti salvi e senza pregiudizio dei diritti dei terzi;
- 2) con l'obbligo del Concessionario di riparare tutti i danni derivanti dall'occupazione;
- 3) con la facoltà dell'Amministrazione Comunale di imporre nuove condizioni e prescrizioni - anche durante il corso della concessione stessa - nonché lo spostamento, le rimozioni di impianti e di strutture e ciò senza obbligo di indennizzo.

Le concessioni sono sempre revocabili.

Le concessioni relative al sottosuolo non possono essere revocate se non per dimostrata necessità di pubblici servizi.

La revoca della concessione, così come le modifiche, saranno notificate al Concessionario con apposita ordinanza del Sindaco, nella quale sarà indicato il termine per l'osservanza, termine non soggetto ad interruzione, neppure in caso di eventuale ricorso da parte dell'interessato.

Articolo 10

Occupazioni abusive

Le occupazioni effettuate senza titolo o venute a scadere e non rinnovate sono considerate abusive e passibili delle sanzioni vigenti sia penali che civili, in aggiunta al pagamento della tassa dovuta, con l'applicazione delle tariffe previste per le occupazioni temporanee, aumentate del 20 per cento.

Per la loro cessazione si procede ai termini dell'art. 823 - II comma del Codice Civile.

Articolo 11

Esenzioni

Sono esenti dalla tassa:

- a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, Province, Comuni e loro Consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da Enti pubblici di cui all'art.87, comma 1, lett. c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n°917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purchè non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza e le aste delle bandiere;
- c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione, nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
- d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
- e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune o alla Provincia al termine della concessione medesima;
- f) le occupazioni di aree cimiteriali;
- g) gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap.

C A P O I I

DISCIPLINA DEI PASSI CARRABILI

Articolo 12

Disciplina di passo carrabile

Sono "passi carrabili" i manufatti costituiti da listoni di pietra o da altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi e, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.

Non costituiscono passi carrabili e quindi non realizzano il presupposto impositivo, gli accessi "a raso" cioè quegli accessi che si aprono direttamente sulla via pubblica senza la presenza di alcuna opera visibile, nonché quei manufatti che, pur essendo destinati a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata, oggettivamente non siano più in relazione a tale specifica finalità, essendo intervenute variazioni strutturali dell'unità immobiliare a servizio della quale era stato originariamente costruito.

Articolo 13

Criteri di commisurazione della superficie dei passi carrabili

La superficie dei passi carrabili, oggetto dell'imposizione è data dall'apertura dell'accesso per la profondità del manufatto costruito per facilitare l'ingresso alla proprietà privata.

Nel caso di passi carrabili costruiti direttamente dal Comune, la superficie tassabile va determinata nei limiti di 9 mq.; l'eventuale parte eccedente detto limite è calcolata in ragione del 10%.

Per i manufatti costituiti dal semplice smusso del marciapiede, la superficie tassabile è solo quella risultante dalla lunghezza per la profondità dello smusso.

Articolo 14

Domanda per la costruzione di passo carrabile

La concessione per la costruzione di passi carrabili, a cura e spese di persona o Enti diversi dal Comune su spazi ed aree pubbliche o su aree private gravate da servitù di pubblico passaggio, deve essere richiesta all'Amministrazione Comunale.

La domanda sarà sottoposta ad istruttoria e ad approvazione da parte dei competenti organi del Comune.

Articolo 15

Soppressione del passo carrabile e affrancazione

La tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche è dovuta per l'esistenza in sé e per sé del passo carrabile, prescindendo dalla effettiva utilizzazione di esso, dall'intensità di tale utilizzazione, dall'esistenza di una concessione del suolo o dal fatto che il passo carrabile sia stato costruito esclusivamente dal Comune senza il consenso del proprietario del fabbricato o del fondo cui esso dà accesso dalla pubblica strada.

Ove i contribuenti non abbiano interesse ad utilizzare i passi carrabili, possono ottenerne l'abolizione previa richiesta al Comune. In caso di accoglimento della istanza, la messa in pristino dell'assetto stradale è a carico del richiedente.

Nel caso invece che, a seguito di lavori comportanti modifiche dei luoghi, il Comune modifichi, a suo insindacabile giudizio, o abolisca i passi carrabili esistenti, provvederà a rettificare le posizioni tributarie degli utenti interessati al provvedimento.

I contribuenti possono liberarsi definitivamente dall'onere derivante dall'applicazione della tassa dovuta per i passi carrabili mediante il versamento di venti annualità del tributo da calcolarsi a decorrere dall'anno successivo alla richiesta. La richiesta deve essere effettuata con apposita domanda rivolta al Comune.

Articolo 16

Riduzioni della tassa per i passi carrabili

- 1) Ai sensi dell'art.44, comma 3, del D.Lgs. n°507/93 e successive modificazioni ed integrazioni, la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche relativa ai passi carrabili è ridotta del 50 per cento.
- 2) Per i passi carrabili oggettivamente non utilizzabili, e di fatto, non utilizzati dal proprietario dell'unità immobiliare servita o da altre persone legate allo stesso da qualsiasi vincolo, la tariffa ordinaria è ridotta del 90 per cento ai sensi dell'art.44 comma 9 per facilitare l'ingresso alla proprietà privata.
- 3) Per i passi carrabili di accesso a distributori di carburante, la tariffa ordinaria è ridotta al 30%.

La riduzione di cui al punto 2) è concessa, previa valutazione della situazione di fatto esistente, su espressa richiesta del contribuente.

- 4) I proprietari di accessi carrabili o pedonali possono chiedere, con apposita istanza rivolta al Comune, la concessione di un'area di rispetto non superiore a 10 mq. al fine di evitare violazioni o disturbi nell'esercizio del diritto di accesso alla proprietà privata. Il Comune qualora, valutata la situazione, disponga la concessione di detta area, provvederà alla relativa tassazione con l'applicazione della misura ordinaria di tariffa prevista per la categoria di strada interessata, ridotta del 90 per cento.

C A P O I I I

OCCUPAZIONI TEMPORANEE

Articolo 17

Occupazioni temporanee ..

1) Per le occupazioni temporanee la tassa è commisurata alla superficie occupata ed è graduata, nell'ambito delle categorie previste dal presente regolamento, in rapporto alla durata delle occupazioni medesime.

I tempi di occupazione e le relative misure di riferimento sono deliberati dal Comune ed indicati nel presente regolamento.

In ogni caso le occupazioni - anche non continuative - di durata non inferiore a 15 giorni (la durata delle occupazioni è contenuta nell'atto di autorizzazione), la tariffa ordinaria è ridotta del 50%.

2) La superficie occupata è espressa in mq. con arrotondamento alla misura superiore.

Per le occupazioni temporanee strumentali per la posa di cavi, condutture di impianti dei pubblici esercizi, la superficie tassabile va calcolata cumulativamente, qualora le occupazioni abbiano la medesima natura e siano effettuate nello ambito della stessa categoria.

3) Per le occupazioni temporanee realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento fino a 100 mq., del 25 per cento per la parte eccedente i 100 mq. e fino a 1.000 mq., del 10 per cento per la parte eccedente i 1.000 mq.

Articolo 18

Disposizioni particolari per l'esercizio del commercio ambulante

Per le occupazioni temporanee effettuate in aree di mercato la tassa si applica, in relazione alla effettiva occupazione, sulla base di fasce orarie nei tempi di occupazione sono comprese le fasi di installazione e rimozione delle attrezzature e delle merci utilizzate per l'esercizio dell'attività commerciale.

C A P O I V

OCCUPAZIONI PERMANENTI

Articolo 19

Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anno solare a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione autonoma. Essa è commisurata alla superficie

occupata sulla base delle misure di tariffa indicate all'art.21 del presente regolamento.

La superficie tassabile è espressa in mq. o in Km. lineari, con arrotondamento alla misura superiore.

Le superfici eccedenti i 1.000 mq. possono essere calcolate in ragione del 10 per cento.

C A P O „ V

TARIFFE OCCUPAZIONI PERMANENTI E TEMPORANEE

Articolo 20

Graduazione della tassa

La tassa è graduata a seconda dell'importanza della località ed è applicata unicamente in base alla superficie occupata.

A tale effetto le strade e le altre aree pubbliche indicate nel 1° comma dell'art. 3 sono classificate in 2 categorie, in rapporto alla loro importanza, come previsto all'art.2.

L'elenco di classificazione annesso al presente Regolamento è deliberato dal Consiglio Comunale, sentita la Commissione edilizia ed è pubblicato per quindici giorni all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici.

Articolo 21

Tariffe per occupazioni permanenti

Tenuto conto che questo Comune appartiene alla classe V, ai sensi dell'art.43 del D. Lgs. n°507/93 e successive modificazioni, le tariffe applicate in rapporto alle categorie di cui al precedente articolo sono le seguenti:

1) f. 34.000

2) f. 23.800

Per le occupazioni degli spazi soprastanti e sottostanti al suolo la tariffa è ridotta ad 1/3.

Articolo 22

Tariffe per le occupazioni temporanee

Tenuto conto che questo Comune appartiene alla classe V, le tariffe applicabili in rapporto alle categorie di cui all'art.2 sono le seguenti:

categ.

- 1) f. 2.700
- 2) f. 1.890

Classi di Comuni	Tassa per mq. in lire - massima al giorno	
Classe 1	f. 6.000	f. 12.000
" 2	f. 5.000	f. 10.000
" 3	f. 4.000	f. 8.000
" 4	f. 3.000	f. 6.000
" 5	f. 2.000	f. 4.000

Le suddette tariffe vanno applicate sulla base delle seguenti fasce orarie:

- Fino a 12 ore di occupazione (60% della tariffa giornaliera) f. 1.620 al mq. 1^categ.
- " " " " " " " " f. 1.134 al mq. 2^categ.
- Oltre le 12 ore fino a 24 ore (Tariffa intera giornaliera) f. 2.700 al mq. 1^categ.
- " " " " " " " " f. 1.890 al mq. 2^categ.

- 1)per le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti al suolo la tariffa è ridotta ad 1/3 di quella ordinaria.
- 2)in occasione di fiere e festeggiamenti la tariffa è aumentata del 10 per cento.
- 3)per le occupazioni effettuate da parte di venditori ambulanti, di produttori agricoli che vendano direttamente i loro prodotti e pubblici esercizi le tariffe di cui sopra sono ridotte del 50 per cento.
- 4)per le occupazioni realizzate con tende e simili la tariffa è ridotta del 70 per cento; ove le tende siano poste a copertura di banchi o, comunque di aree pubbliche già occupate, la tassa va determinata solo per la parte eventualmente sporgente dai banchi o dalle aree medesime.
- 5)per le occupazioni finalizzate alla posa dei cavi, condutture e impianti di pubblici servizi, la tariffa è ridotta del 50 per cento.

6) per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verifichino con carattere ricorrente la riscossione della tassa avverrà mediante convenzione a tariffa ridotta del 50 per cento con pagamento anticipato della tassa dovuta. Detto pagamento può essere effettuato in una unica soluzione o a rate trimestrali.

Articolo 23

Tariffa per gli spettacoli viaggianti e occupazioni per attività edilizie.

Per le occupazioni del suolo pubblico effettuate con installazioni di circhi equestri ed attività dello spettacolo viaggiante, le tariffe di cui sopra sono ridotte dell'80%, con esclusione di qualsiasi aumento in occasione di fiere e festeggiamenti.

Per le occupazioni effettuate per attività edilizie, la tariffa ordinaria è ridotta del 50%.

Articolo 24

Autovetture da piazza

Per le autovetture da piazza che stazionano nelle aree a ciò destinate dall'autorità comunale la tariffa è ridotta del 30%.

C A P O V I

SOTTOSUOLO E SOPRASUOLO STRADALE

Articolo 25

Occupazioni permanenti del sottosuolo e soprasuolo stradale

1) Per le occupazioni permanenti del sottosuolo e del soprasuolo stradale con cavi, condutture, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio ed alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse, nonché con seggiovie e funivie, la tassa è determinata forfettariamente in base alla lunghezza delle strade occupate. Le misure annuali di tassazione di questo Comune in rapporto alle categorie di cui ai commi precedenti sono:

CATEGORIA

- 1) Km. lineare £. 250.000
- 2) Km. lineare £. 175.000

2) Per le occupazioni permanenti del suolo pubblico con innesti o allacci impianti di pubblici servizi, la tassa è dovuta nella misura di £.50.000 a prescindere dalla effettiva consistenza delle occupazioni.

La tassa non si applica quando la proprietà delle condutture e dell'Ente erogatore dei servizi .

L'applicazione della tassa non esonera dall'obbligo di rimborsare al Comune le spese sostenute per rimettere in pristino la strada. Quando gli utenti eseguano lavori per riparazioni, derivazioni od altro, cagionando danni alle opere stradali, sono sempre tenuti a rimettere in pristino le opere stesse a loro carico, o a rimborsarne il Comune.

Il Comune ha sempre facoltà di trasferire in altra sede, a proprie spese, le condutture, i cavi e gli impianti; quando però il trasferimento venga disposto per l'immissione delle condutture, dei cavi e degli impianti in cunicoli in muratura sotto i marciapiedi, ovvero in collettori, oppure in gallerie appositamente costruite, la spesa relativa è a carico degli utenti.

Qualora il Comune provveda alla costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti, ha diritto di imporre oltre alla tassa annua di cui al I° comma un contributo una volta tanto nelle spese di costruzione delle gallerie che non può superare complessivamente nel massimo il 50 per cento delle spese medesime. La misura del contributo è determinata dal Consiglio Comunale.

C A P O V I I

DISTRIBUTORI CARBURANTI

Articolo 26

Disciplina

1) Per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti e dei relativi serbatoi sotterranei e la conseguente occupazione del suolo e sottosuolo di pertinenza del Comune è dovuta una tassa unica annuale nei limiti indicati dal presente regolamento. La tassa si applica ai serbatoi di carburanti muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore a 3.000 litri. Se il serbatoio è di maggiore capacità la tassa va aumentata di 1/5 per ogni 1000 litri o frazione. E' ammessa una tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.

- 2) Per i distributori di carburanti muniti di due serbatoi sotterranei di differenti capacità, raccordati fra loro, la tassa va applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità, maggiorata di 1/5 per ogni 1000 litri o frazione degli altri serbatoi.
- 3) Per i distributori muniti di due o più serbatoi autonomi la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.
- 4) La tassa è dovuta esclusivamente per l'occupazione di suolo pubblico e del sottosuolo con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa e i relativi serbatoi sotterranei, nonché per un chiosco che insista su suolo pubblico per una superficie non superiore a mq. 4. Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti od apparecchiature ausiliarie funzionali o decorative, ivi compresi le tettoie, i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di 4 mq., comunque utilizzati, sono soggetti alla tassa per le occupazioni permanenti in base alle tariffe ordinarie.

Le misure di tassazione, per la classe di appartenenza del Comune sono le seguenti

- 1) centro abitato f. 80.000
- 2) zone limitrofe f. 65.000
- 3) sobborghi e zone periferiche f. 40.000
- 4) frazioni f. 13.000

C A P O V I I I

APPARECCHI AUTOMATICI PER LA DISTRIBUZIONE DEI TABACCHI

Articolo 27

Tariffa

Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione di tabacchi e la conseguente occupazione del suolo e soprassuolo di pertinenza del Comune, è dovuta una tassa annuale nella seguente misura:

- | | |
|-------------------------|-----------|
| a) centro abitato | f. 25.000 |
| b) zone limitrofe | f. 20.000 |
| c) rimanente territorio | f. 13.000 |

sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dagli stessi, provvede alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo, dandone comunicazione al contribuente nei sei mesi successivi alla data di presentazione delle denunce o di effettuazione dei versamenti. L'eventuale integrazione della somma già versata a titolo di tassa è effettuata dal contribuente mediante versamento sullo apposito modulo previsto entro 60 gg. dalla ricezione della comunicazione.

2) Il Comune provvede all'accertamento in rettifica delle denunce nei casi di infedeltà, inesattezza ed incompletezza delle medesime, ovvero all'accertamento d'ufficio nei casi di omessa presentazione della denuncia. A tal fine emette apposito avviso di accertamento motivato nel quale sono indicati la tassa, nonché le soprattasse e gli interessi liquidati e il termine di 60 gg. per il pagamento.

Gli avvisi di accertamento, sia in rettifica che d'ufficio, sono notificati al contribuente anche a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui la denuncia è stata presentata o a quello in cui avrebbe dovuto essere presentata.

3) I contribuenti che abbiano diritto al rimborso della tassa possono rivolgere al Comune la relativa istanza entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso medesimo. Il Comune provvede sull'istanza entro 90 gg. dalla data di presentazione della stessa. Sulle somme rimborsate al contribuente va calcolato l'interesse in ragione del 7 per cento semestrale.

Articolo 31

Sanzioni - interessi

1) Per l'omessa tardiva o infedele denuncia si applica una soprattassa pari al 100 per cento dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta.

2) Per l'omesso, tardivo o parziale versamento è dovuta una soprattassa pari al 20 per cento dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta.

3) Per la tardiva presentazione della denuncia e per il tardivo versamento, effettuati nei trenta giorni successivi alla data di scadenza di detti adempimenti, le soprattasse di cui ai commi precedenti sono ridotte rispettivamente al 50 per cento e al 10 per cento.

4) Sulle somme dovute a titolo di tassa e soprattassa si applicano gli interessi moratori del 7 per cento semestrale.

Articolo 32

Contenzioso

La disciplina del contenzioso è contenuta nel decreto legislativo 31 dicembre 1992

n.°546.

Fino alla data di insediamento delle Commissioni tributarie - 31 ottobre 1994 -
si applicano le disposizioni contenute nell'art.20 del D.P.R. 26 ottobre 1972
n°638 e successive modificazioni.